

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BIELLA

Rg [redacted]
Seet. [redacted]
Cra [redacted]

Nella persona del dott. Marco Capello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [redacted] G. promossa da:

[redacted] c.f. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted] via [redacted], giusta procura speciale alle liti [redacted] a margine dell'atto di citazione.

Attore

CONTRO

[redacted] p.iva [redacted] in persona del suo legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in [redacted] via [redacted], giusta procura speciale alle liti [redacted] a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

§§§§§§§§§§

OGGETTO: altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.

All'udienza del [redacted] in cui la causa è stata assunta a decisione, le parti hanno precisato come segue le rispettive conclusioni.

PER L'ATTORE

"Accertarsi e dichiararsi l'inesatto e tardivo adempimento dei contratti di viaggio di cui in premessa per colpa della società convenuta [redacted]

Conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta soc. [redacted] al rimborso del costo dei biglietti ed al risarcimento dei danni come indicati e quantificati in premessa, anche mediante loro quantificazione in via equitativa e forfettaria ex art. 1226 C.C. e così per un totale di € [redacted]

Con rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal giorno di ricevimento della diffida ([redacted]).

Con vittoria delle spese e delle competenze legali di giudizio, oltre rimb. forf., I.V.A. e C.P.A.".

PER LA CONVENUTA

"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito

contrariis rejectis,

In via preliminare:

- *accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Giudice adito per le motivazioni e causali meglio argomentate in atti e per l'effetto dichiarare competente a conoscere del presente contenzioso il Giudice di Pace di Roma o il Giudice di Pace di Gallipoli o il Giudice di Pace di Lecce o il Giudice di Pace di Milano;*
- *accertare e dichiarare l'impossibilità di applicare al presente contenzioso il disposto normativo ex art. 113 II comma c.p.c. e per l'effetto dichiarare che la controversia dovrà essere decisa secondo diritto;*

Nel merito:

Respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto;

- *mandare assolta la convenuta da tutte le domande attoree;*

In via subordinata:

- *in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di condannare l'esponente a versare somme alcune all'attore, disporre che la condanna di [REDACTED] dovrà, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di responsabilità previsti dalla normativa speciale, con esclusione di applicazione di qualsivoglia altra normativa e pertanto accertare che, in via eventuale, l'attore ha diritto unicamente all'indennizzo pari al 25% del prezzo dei titoli di viaggio acquistati, come stabilito dalla normativa vigente e dalle Condizioni Generali di Trasporto;*
- *Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.*

In via istruttoria:

solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria sui capi di cui alla narrativa in fatto da 1 a 6, con riserva di ulteriormente capitolare e di indicare atti, nonché altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege.

- *Ordinare a controparte ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio degli originali dei titoli di viaggio giacchè controparte si è ivi limitata a produrne lo copie fotostatiche, come risulta dall'indice documenti di cui all'atto di citazione [REDACTED] notificato;*

- Si indicano sin d'ora a testi, con riserva di altri indicarne in prosieguo:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]

§§§§§§§§§§

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce dell'art. 132 comma 2 numero 4 c.p.c., come riformulato dall'art. 45 comma 17 della L. n. 69\2009, nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Per quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, si ritiene applicabile alla presente vertenza il c.d. foro del Consumatore, tenuto conto che l'attore ha agito, nella controversia per cui è causa, quale persona fisica avente scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale e che la convenuta è una Spa che espleta attività imprenditoriale \ commerciale, senza che il consumatore, in una tale fattispecie, ed anche per ragioni di giustizia e certezza del diritto, abbia l'onere di interrogarsi sulla natura di *golden share* o di società a rilievo pubblicistico della convenuta.

Tale impostazione appare condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria anche citata dalla parte attrice (cfr. anche sentenze 47\2015 GdP Frosinone e 375\2008 GdP Tortorici).

In ragione di ciò, questo giudice si ritiene competente a decidere la presente controversia.

Venendo al merito, l'attore assume -in sintesi- che a causa del ritardo, rispettivamente di 75 e di 80 minuti, dell'arrivo alla stazione di destinazione dei treni FrecciaBianca da Lecce a Milano dell'08\07\2016 e del 26\08\2016, lo stesso avrebbe perso la coincidenza con i successivi treni per recarsi a Biella, con esigenza di richiedere con urgenza l'intervento di un familiare per poter giungere presso la propria residenza.

Di qui, il [redacted] ha richiesto giudizialmente, oltre al rimborso integrale dei biglietti, anche il danno emergente per il costo dei predetti due viaggi da Milano a Biella ed il danno non patrimoniale.

Dal documento n. [redacted] prodotto da [redacted] che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore (che anzi, l'ha ritenuto tale da dimostrare le proprie ragioni), emerge che il [redacted], anche se fosse giunto a Milano in orario e quindi alle ore 21.25, non avrebbe potuto utilmente salire su un altro treno per recarsi a Biella, in quanto l'ultimo treno disponibile per tale destinazione (escludendo quelli con durata superiore alle 6 ore e mezza *ictu oculi* troppo elevata) aveva quale orario di partenza le 20.15.

Di qui, e rilevando altresì che parte attrice non ha prodotto alcun biglietto da Milano a Biella né ha precisamente indicato quali ulteriori treni avrebbe potuto prendere per recarsi a casa, si ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, se non per il rimborso del prezzo del biglietto, nella misura del 25% e così € [redacted] prevista -pacificamente- dalle condizioni generali del contratto di viaggio.

Su tale ultimo punto, stante la contestazione del documento n. 2 prodotto da [redacted] da parte dell'attore, si ritiene che non sussista rigorosa prova che la convenuta avesse già offerto *ante causam* di corrispondere detto rimborso.

Con riferimento alle spese di lite, queste devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Biella,

definitivamente pronunciando,


respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Dichiara tenuta e condanna [redacted], in persona del suo legale rappr. p.t., a corrispondere al dott. [redacted] l'importo di € [redacted]

Respinge ogni altra domanda attorea.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Biella il 08/05/2018.



Il Giudice di Pace
Dott. Marco Capello